

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 94

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48° anno

19 aprile 2005

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario | Pagina |
|------------------------------|--|--------|
| | I <i>Comunicazioni</i> | |
| | Commissione | |
| 2005/C 94/01 | Tassi di cambio dell'euro | 1 |
| 2005/C 94/02 | Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping | 2 |
| 2005/C 94/03 | Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3764 — Belgacom/Swisscom/JV) ⁽¹⁾ | 3 |
| 2005/C 94/04 | Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/3760 — AXA Private Equity/Lariviere) ⁽¹⁾ | 4 |
| 2005/C 94/05 | Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3743 — Dupont/DDE) ⁽¹⁾ | 4 |
| 2005/C 94/06 | Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3718 — IFIL/Intesa/Marcegaglia/Sviluppo Italia/SIT) ⁽¹⁾ | 5 |
| | II <i>Atti preparatori</i> | |
| | | |
| | III <i>Informazioni</i> | |
| | Parlamento europeo | |
| 2005/C 94/07 | Decisione | 6 |

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

18 aprile 2005

(2005/C 94/01)

1 euro =

| Moneta | Tasso di cambio | Moneta | Tasso di cambio | | |
|--------|-------------------|---------|-----------------|----------------------|-----------|
| USD | dollari USA | 1,2967 | SIT | tolar sloveni | 239,61 |
| JPY | yen giapponesi | 139,6 | SKK | corone slovacche | 39,595 |
| DKK | corone danesi | 7,4536 | TRY | lire turche | 1,7934 |
| GBP | sterline inglesi | 0,6832 | AUD | dollari australiani | 1,69 |
| SEK | corone svedesi | 9,177 | CAD | dollari canadesi | 1,6193 |
| CHF | franchi svizzeri | 1,5476 | HKD | dollari di Hong Kong | 10,1129 |
| ISK | corone islandesi | 81,78 | NZD | dollari neozelandesi | 1,8119 |
| NOK | corone norvegesi | 8,22 | SGD | dollari di Singapore | 2,147 |
| BGN | lev bulgari | 1,9559 | KRW | won sudcoreani | 1 322,24 |
| CYP | sterline cipriote | 0,5825 | ZAR | rand sudafricani | 8,1469 |
| CZK | corone ceche | 30,19 | CNY | renminbi Yuan cinese | 10,7321 |
| EEK | corone estoni | 15,6466 | HRK | kuna croata | 7,382 |
| HUF | fiorini ungheresi | 248,47 | IDR | rupia indonesiana | 12 422,39 |
| LTL | litas lituani | 3,4528 | MYR | ringgit malese | 4,9274 |
| LVL | lats lettoni | 0,6959 | PHP | peso filippino | 70,897 |
| MTL | lire maltesi | 0,43 | RUB | rublo russo | 36,06 |
| PLN | zloty polacchi | 4,1916 | THB | baht thailandese | 51,317 |
| ROL | leu rumeni | 36 138 | | | |

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2005/C 94/02)

1. La Commissione informa che, se non viene avviato un riesame conformemente al procedimento seguente, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 ⁽¹⁾ del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

2. Procedimento

I produttori comunitari possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, in assenza delle misure, il dumping o il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi.

Se la Commissione dovesse decidere di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito.

3. Termine

I produttori comunitari possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, Direzione generale del Commercio (divisione B-1), J-79 5/16, B-1049 Bruxelles ⁽²⁾ in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995.

| Prodotto | Paese(i) d'origine o d'esportazione | Misure | Riferimento | Data della scadenza |
|--|-------------------------------------|-------------------|---|---------------------|
| Coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm | Repubblica popolare cinese | Dazio antidumping | Decisione n. 2730/2000/CECA della Commissione (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 30) (sospesa dal regolamento (CE) n. 2117/2004 del Consiglio - GU L 367 del 14.12.2004, pag. 3) modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 997/2004 del Consiglio (GU L 183 del 20.5.2004, pag. 1) | 16.12.2005 |
| Fibre di poliesteri in fiocco | India Repubblica di Corea | Dazio antidumping | Regolamento (CE) n. 2852/2000 del Consiglio (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 17) modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 428/2005 (GU L 71 del 17.3.2005, pag. 1) | 29.12.2005 |
| | India | Impegno | Decisione della Commissione n. 2000/818/CE (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 116) | 29.12.2005 |

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ Telefax (32-2) 295 65 05.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.3764 — Belgacom/Swisscom/JV)

(2005/C 94/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 8 aprile 2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Swisscom Fixnet Ltd («Swisscom», Svizzera) acquisisce (acquisiscono) ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Belgacom International Carrier Services S.A. («BICS», Belgio), attualmente controllata in esclusiva dall'impresa Belgacom S.A. («Belgacom», Belgio) mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Swisscom: servizi di telecomunicazione fissa e mobile, principalmente in Svizzera,
- per Belgacom: servizi di telecomunicazione fissa e mobile, principalmente in Belgio,
- per BICS: fornitura all'ingrosso di servizi di trasmissione di telecomunicazioni internazionali e servizi di connessione internet per operatori di telecomunicazioni.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3764 — Belgacom/Swisscom/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/3760 — AXA Private Equity/Lariviere)

(2005/C 94/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

L'11 aprile 2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32005M3760. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.3743 — Dupont/DDE)

(2005/C 94/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 12 aprile 2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32005M3743. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)
-

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.3718 — IFIL/Intesa/Marcegaglia/Sviluppo Italia/SIT)

(2005/C 94/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 21 marzo 2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua italiana e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32005M3718. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)
-

III

(Informazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

DECISIONE

(2005/C 94/07)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL PARLAMENTO EUROPEO,

VISTI lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, fissati dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio e modificati da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, e in particolare l'articolo 30 di detto statuto,

VISTA la decisione dell'Ufficio di Presidenza concernente la designazione dell'Autorità investita del potere di nomina, modificata da ultimo il 26 ottobre 2004,

VISTI i bandi di concorso generale:

PE/84/A, PE/88/A, PE/90/A, PE/91/A, PE/94/A, PE/95/A, PE/96/A, PE/97/A;

EUR/A/128, EUR/A/147, EUR/A/149, EUR/A/151, EUR/A/155, EUR/A/158, EUR/A/159, EUR/A/161, EUR/A/167, EUR/A/169;

EUR/LA/91, EUR/LA/101, EUR/LA/133, EUR/LA/134, EUR/LA/138, EUR/LA/156, EUR/LA/157;

PE/30/B, PE/32/B;

EUR/B/141, EUR/B/142;

PE/121/C, PE/131/C, PE/132/C;

EUR/C/124, EUR/C/135, EUR/C/153, EUR/C/160;

VISTO il parere della Commissione paritetica emesso nella sua riunione del 15 dicembre 2004,

DECIDE

Articolo 1

La durata di validità delle liste di riserva dei concorsi generali n.

PE/90/A, PE/91/A, PE/94/A, PE/95/A, PE/96/A, PE/97/A;

EUR/A/147, EUR/A/149, EUR/A/151, EUR/A/155, EUR/A/158, EUR/A/159, EUR/A/161, EUR/A/167, EUR/A/169;

EUR/LA/156, EUR/LA/157;

PE/30/B, PE/32/B;

PE/121/C, PE/131/C, PE/132/C;

EUR/C/124, EUR/C/153, EUR/C/160;

è prorogata al 31 dicembre 2005.

Articolo 2

La durata di validità della lista di riserva del concorso generale n.

EUR/C/135

è prorogata al 30 aprile 2005.

Articolo 3

La durata di validità delle liste di riserva dei concorsi generali n.

PE/84/A, PE/88/A;

EUR/A/128;

EUR/LA/91, EUR/LA/101, EUR/LA/133, EUR/LA/134, EUR/LA/138;

EUR/B/141, EUR/B/142;

non è prorogata.

Lussemburgo, 20 dicembre 2004.

Julian PRIESTLEY